



Città di Bresso

IMPOSTA COMUNALE DI SOGGIORNO – APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2026

ALLEGATO A

TIPOLOGIA	TARIFFE VIGENTI 2025	TARIFFE VALIDE PER IL 2026
OSTELLO DELLA GIOVENTU'	€ 0,75	€ 1,25
ALBERGHI A 1 STELLA	€ 0,75	€ 1,25
ALBERGHI A 2 STELLE	€ 1,50	€ 2,50
ALBERGHI A 3 STELLE	€ 3,00	€ 4,00
ALBERGHI A 4 STELLE	€ 3,00	€ 5,00
ALBERGHI A 5 STELLE	€ 4,50	€ 5,00
ALBERGHI A 5 STELLE LUSO	€ 4,50	€ 5,00
RESIDENZA TURISTICO-ALBERGHIERA	€ 1,50	€ 2,50
BED AND BREAKFAST	€ 1,50	€ 2,50
CASE E APPARTAMENTI VACANZE	€ 1,50	€ 2,50
AFFITTACAMERE	€ 1,50	€ 2,50
CASE PER LE FERIE	€ 1,50	€ 2,50
LOCAZIONI BREVI E PER CASI DIVERSI DA QUELLI PRECEDENTI	€ 1,50	€ 2,50

 Città di Bresso	C.C.	Numero 69	Data 25/11/2025
Oggetto: IMPOSTA DI SOGGIORNO 2026: MODIFICA AL REGOLAMENTO E CONTESTUALE APPROVAZIONE DELLE TARIFFE			

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno 2025 addì 25 del mese di Novembre alle ore 21.00 nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di invito scritto recapitato ai consiglieri nei modi e nei termini di legge, partecipato al Prefetto e pubblicato all'Albo del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza Ordinaria di Prima convocazione - seduta Pubblica.

Eseguito l'appello, risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presenza
CAIRO SIMONE	Sindaco	SI
BERNARDELLI FRANCESCO	Consigliere	SI
BRUNO VALERIA	Consigliere	SI
CONTESSA ANTONIO	Consigliere	NO
DEFENTE LUCIANO	Consigliere	NO
LOI VALERIA	Consigliere	SI
MEANA ROBERTO	Consigliere	SI
MAGGIORE PAOLA	Consigliere	SI
MAZZA GIOVANNI	Consigliere	SI
PAGANO CHEYENNE	Consigliere	SI
PAGANO MAURIZIO	Consigliere	SI
VERDERIO GIORGIO	Consigliere	SI
D'AURIA MARIA AURORA INES	Consigliere	SI
MANNI PATRIZIA	Consigliere	SI
PIRANIO ANTONIO	Consigliere	SI
ROMANO PASQUALE	Consigliere	NO
VALIERI FEDERICO	Consigliere	NO

Totale consiglieri presenti **13** - totale consiglieri assenti **4**

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa CLAUDIA LA ROSA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuta valida la seduta, essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente, Dott. PAGANO Maurizio assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta.

Quindi invita alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno .

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto della discussione che viene integralmente registrata su supporto digitale.

*Dato atto che sono presenti in aula il Sindaco e n. 12 Consiglieri – **Presenti n. 13.***

*Durante le comunicazioni del Sindaco è entrato in aula il consigliere Federico Valieri: presenti in aula il Sindaco e n. 13 Consiglieri – **Presenti n. 14.***

Sono presenti gli Assessori Dall'Ara, Chiodini, Martino e Chirico.

L'Assessore Dall'Ara illustra il punto all'ordine del giorno.

Richiamato l'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, «Disposizioni in materia di federalismo municipale», che ha:

- a) introdotto la possibilità per i Comuni capoluogo di provincia, le Unioni di Comuni nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, nella misura massima di cinque euro per notte di soggiorno;
- b) previsto che il gettito derivante dall'imposta di soggiorno sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;
- c) disposto, altresì, che con regolamento nazionale da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, sia dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta, in conformità della quale i Comuni, con proprio regolamento, da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo.

Vista la deliberazione di C.C n. 3 del 19.02.2019 ad oggetto: "Imposta di soggiorno nuova istituzione con la quale è stata istituito per il primo anno di imposta il regolamento relativo e le tariffe di riferimento.

Disposto che le deliberazioni che hanno per oggetto l'imposta di soggiorno sono soggette, a decorrere dall'anno di imposta 2020, a un regime di **pubblicità costitutiva** in virtù dell'art. 13, comma 15-*quater* del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale prevede che i predetti atti sono efficaci dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione sul presente sito internet a cura del Ministero dell'economia e delle finanze, che vi provvede entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento degli atti stessi da parte dei comuni nel Portale del federalismo fiscale.

Vista la deliberazione di C.C n. 62 del 24.12.2024 ad oggetto: "Imposta di soggiorno: modifica al regolamento e contestuale approvazione delle tariffe anno 2025" con la quale si è provveduto ad aumentare le tariffe di riferimento con effetto costitutivo a far data dal 1 giorno del secondo mese rispetto alla data di pubblicazione della deliberazione richiamata sul sito del Ministero Economia e Finanze.

Accertato che il Comune di Bresso non ha posto in essere alcuna convenzione con AIRBNB per la riscossione della Tassa di Soggiorno; pertanto, i gestori devono continuare a versare l'imposta di soggiorno direttamente al Comune di Bresso con le solite modalità.

Ritenuto necessario proseguire a incentivare la presenza turistica sul territorio, investendo in tale ambito, migliorando ed offrendo adeguati servizi pubblici ed idonei interventi per la conservazione ed il miglioramento del patrimonio artistico ed ambientale e per la organizzazione e realizzazione di eventi culturali, e, conseguentemente un costante impegno di risorse finanziarie.

Stabilito che questa Amministrazione intende aumentare il gettito derivante dall'imposta di soggiorno istituita con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 19.02.2019 e successivamente aggiornata con la deliberazione di consiglio comunale n. 62 del 24.12.2024 destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

Ritenuto, a tal fine, di dover modificare il regolamento vigente sull'imposta di soggiorno approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 62 del 24.12.2024 all'art. 4 – denominato "Tariffe" che assorbe le variazioni tariffarie per l'annualità 2026, il dettagliato quadro sinottico e il nuovo regolamento allegati alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.

Ritenuto di dover provvedere all'approvazione delle tariffe per l'anno 2026, come modificate dal richiamato allegato "A".

Visto il parere favorevole rilasciato dall'organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b) punto 7), del D. Lgs. n. 267/2000, allegato al presente atto.

Visto il parere espresso dalla competente commissione consiliare permanente nella seduta del 19 novembre scorso così come da verbale che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale.

Acquisiti i pareri di cui all'articolo 153 comma 4 del D.Lgs. 267/2000:

- di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49;
- di regolarità tecnico e contabile, ai sensi dell'art 147 bis, comma 1, attestanti la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa nonché il controllo contabile del responsabile del servizio finanziario, attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria.

resi conformemente al regolamento di contabilità dell'Ente.

Con voti:

Favorevoli n. 10 (dieci)

Astenuti n. 4 (quattro) Consiglieri D'Auria, Manni, Piranio e Valieri

Contrari nessuno

resi per alzata di mano dai Consiglieri presenti in aula

DELIBERA

per le motivazioni ampiamente espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. **Di modificare** il regolamento sull'imposta di soggiorno approvato con delibera Comunale n. 62 del 24.12.2024 all'art.4 – denominato "Tariffe" per incrementare le tariffe nel Comune di Bresso, ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, e per quanto disposto dall'art. 4, comma 7, del DI 24 aprile 2017, n. 50, e di applicarle secondo le modalità, i termini e la misura stabiliti nel presente regolamento, e dettagliato nel quadro sinottico allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, in cui sono evidenziate in grassetto le modifiche nel richiamato art. 4 - "Tariffe".
2. **Di approvare** per l'anno 2026 le tariffe dell'imposta di soggiorno come da allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione con decorrenza dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione da parte del MEF, sul sito internet www.finanza.gov.it, come stabilito dal comma 15 quater dell'art.13 del Decreto-legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.
3. **Di approvare** pertanto lo schema di regolamento definitivo dell'imposta di soggiorno allegato alla presente deliberazione per la conseguente pubblicazione sul sito internet del Comune, sulla pagina dei tributi dedicata, oltre a garantire la massima diffusione mediante le forme e i mezzi di pubblicità ritenuti idonei ed efficaci.
4. **Di dare atto** che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del DI n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n.446 del 1997.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Valutata l'urgenza di darvi esecuzione;

Con voti:

Favorevoli n. 10 (dieci)

Astenuti n. 4 (quattro) Consiglieri D'Auria, Manni, Piranio e Valieri

Contrari nessuno

resi nelle forme di legge,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D. Lgs 18.08.2000, n. 267.



Estremi della PropostaProposta Nr. **2025 / 96**Ufficio Proponente: **Tributi**Oggetto: **IMPOSTA DI SOGGIORNO 2026: MODIFICA AL REGOLAMENTO E CONTESTUALE
APPROVAZIONE DELLE TARIFFE**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Tributi)

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 si esprime parere di regolarità tecnica **FAVOREVOLE**.Sintesi parere: **Parere Favorevole**Data **10/11/2025**

Il Responsabile di Settore

Valvano Saverio

Parere Contabile

Ragioneria

Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n. 267/2000 si esprime parere di regolarità contabile, in quanto l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente. **FAVOREVOLE**.Sintesi parere: **Parere Favorevole**Data **10/11/2025**

Responsabile del Servizio Finanziario

Valvano Saverio



Estremi della PropostaProposta Nr. **2025 / 96**Ufficio Proponente: **Tributi**Oggetto: **IMPOSTA DI SOGGIORNO 2026: MODIFICA AL REGOLAMENTO E CONTESTUALE
APPROVAZIONE DELLE TARIFFE**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Tributi)

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 si esprime parere di regolarità tecnica **FAVOREVOLE**.Sintesi parere: **Parere Favorevole**Data **10/11/2025**

Il Responsabile di Settore

Valvano Saverio

Parere Contabile

Ragioneria

Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n. 267/2000 si esprime parere di regolarità contabile, in quanto l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente. **FAVOREVOLE**.Sintesi parere: **Parere Favorevole**Data **10/11/2025**

Responsabile del Servizio Finanziario

Valvano Saverio

 Città di Bresso	C.C.	Pag. 1	Numero 69	Data 25/11/2025
Oggetto: IMPOSTA DI SOGGIORNO 2026: MODIFICA AL REGOLAMENTO E CONTESTUALE APPROVAZIONE DELLE TARIFFE				

Letto, confermato e sottoscritto.

IL Presidente
Dott. PAGANO Maurizio

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa CLAUDIA LA ROSA



Città di Bresso

IMPOSTA DI SOGGIORNO REGOLAMENTO

APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. n. 3 del 29.1.2019

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 62 DEL 11.12.2024

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N.....del

Regolamento dell'Imposta di soggiorno

Comune di Bresso

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	3
Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta	3
Articolo 3 - Soggetto passivo	4
Articolo 4 - Tariffe	4
Articolo 5 - Esenzioni ed agevolazioni	5
Articolo 6 -Obblighi dei gestori delle strutture ricettive	5
Articolo 7 - Versamento dell'imposta	6
Articolo 8 -Disposizioni in tema di accertamento	6
Articolo 9 - Sanzioni	7
Articolo 10 -Riscossione coattiva	7
Articolo 11- Rimborsi	7
Articolo 12 - Contenzioso	8

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del d.lgs. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, le tariffe e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Bresso in materia di turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali.
2. Per l'anno 2019, l'applicazione dell'imposta o delle relative tariffe decorre dal sessantunesimo giorno dalla data di esecutività della delibera di istituzione della stessa. A partire dal 2019, le eventuali variazioni delle tariffe disposte dal Comune entro i termini di legge, ma successivamente al primo gennaio dell'anno di riferimento delle variazioni medesime, decorrono dal mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di variazione.
3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive, così come definite nel successivo comma 4, ubicate nel territorio del Comune di Bresso, fino ad un massimo di 5 pernottamenti per ogni singola permanenza.
4. Presupposto dell'imposta è l'alloggio nelle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere per tali intendendosi: alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismi, strutture di turismo rurale, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, ubicati nel territorio del Comune di Bresso.

Articolo 3 - Soggetto passivo

1. È soggetto all'imposta chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 2, comma 4 che si trovano nel territorio del Comune di Bresso e non risulta iscritto all'anagrafe di Bresso.
2. I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono: il gestore della struttura ricettiva di cui all'articolo 2, comma 4, il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo di cui all'art. 4, co. 5- ter del dl 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017 e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, co. 5- bis del dl 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017.

Articolo 4 - Tariffe

1. Le tariffe per i pernottamenti effettuati nelle seguenti strutture è pari a:
 - €. 1,25 al giorno per persona negli ostelli della gioventù;
 - €. 1,25 al giorno per persona negli alberghi a 1 stella;
 - €. 2,50 al giorno per persona negli alberghi a 2 stelle;
 - €. 4,00 al giorno per persona negli alberghi a 3 stelle;
 - €. 5,00 al giorno per persona negli alberghi a 4 stelle;

€. 5,00 al giorno per persona negli alberghi a 5 stelle;
€. 5,00 al giorno per persona negli alberghi a 5 stelle lusso;
€. 2,50 al giorno per persona nelle residenze turistico – alberghiere;
€. 2,50 al giorno per persona nei bed and breakfast;
€. 2,50 al giorno per persona nelle case e appartamenti vacanze;
€. 2,50 al giorno per persona negli affittacamere;
€. 2,50 al giorno per persona nelle case per ferie;
€. 2,50 al giorno per persona nel caso delle cosiddette locazioni brevi e per i casi diversi da quelli di cui ai punti precedenti.

Articolo 5 - Esenzioni ed agevolazioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:

- i minori fino al compimento del 12 anno di età;
- i malati, che debbono effettuare visite mediche, cure o terapie in *day hospital* presso strutture sanitarie, nonché coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente. Nel caso di malati minori di diciotto anni sono esenti entrambi i genitori. Il paziente o l'accompagnatore dovrà dichiarare, su apposito modulo predisposto dal Comune e fornito dal gestore della struttura ricettiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato a ricevere prestazioni sanitarie da parte del paziente o a poter svolgere assistenza nei confronti del soggetto degente;
- i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
- i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;
- gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
- il personale appartenente alla polizia di Stato e alle altre forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635;
- 2. L'imposta è applicata per persona fino ad un massimo di 5 (cinque) pernottamenti per ogni singola permanenza.

Articolo 6 –Obblighi tributari

1. I soggetti indicati nell'articolo 3, co. 2 sono responsabili della riscossione dell'imposta di soggiorno nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento. In particolare, sono tenuti a comunicare al Comune, entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente, nonché il relativo periodo di permanenza con espressa indicazione di quelli esenti ai sensi dell'articolo 5.

2. I soggetti indicati nell'art. 3 co. 2 sono tenuti inoltre a:

- informare i propri ospiti dell'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno tramite affissione in luoghi comuni della struttura e/o pubblicazione nel sito internet della struttura del materiale informativo istituzionale che sarà fornito dall'Ufficio Tributi del Comune;
- riscuotere l'imposta, rilasciandone quietanza, emettendo una apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia);
- presentare e richiedere la compilazione ai soggetti passivi di cui all'articolo 3, di apposite dichiarazioni per l'esenzione dall'imposta di soggiorno;

- segnalare all'Amministrazione, nei termini di cui al comma 1, i nominativi dei soggetti che hanno rifiutato l'assolvimento dell'imposta.

3. I soggetti indicati nell'art. 3 co. 2 hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno di cui al comma precedente, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.

Articolo 7 - Versamento dell'imposta

1. I soggetti di cui all'articolo 3 co. 1, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Bresso.

2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il sedicesimo giorno dalla fine del trimestre successivo a quello in cui è avvenuto l'incasso:

a) presso gli sportelli della Tesoreria Comunale, a mezzo versamento sul conto corrente bancario intestato al Comune di Bresso, in contanti e nei limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia;

b) bonifico bancario su conto corrente intestato al Comune di Bresso con causale "Imposta di soggiorno - n° trimestre - anno N -denominazione struttura ricettiva".

3. I gestori devono presentare annualmente il rendiconto di gestione previsto dall'art. 93 del D. Lgs. 267/2000 per gli agenti contabili nelle forme e nei modi stabiliti dall'art. 233 del D. Lgs. 267/2000.

Articolo 8 -Disposizioni in tema di accertamento

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno.

2. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione, previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può:

- invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;

- inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Articolo 9 - Sanzioni

1. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.

2. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 6, comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 6, comma 2, punto 1) da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. Per la mancata conservazione delle dichiarazioni degli ospiti ai fini dell'esenzione di cui all'art. 6, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

5. Per la mancata o tardiva risposta ai questionari e il mancato o tardivo invio dei documenti e atti richiesti ai sensi dell'art. 8, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

6. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui ai commi da 2 a 5 si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 10 -Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 11- Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal Comune, da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento; qualora l'eccedenza da compensare sia pari o superiore ad euro 100.00 la compensazione è subordinata alla preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale.

3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro dieci.

Articolo 12 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.